

INDIRIZZI APPLICATIVI DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO AI SENSI DELL'ART 14 DEL D.LGS 276/2003 ADOTTATI CON DGR N° 2460 DEL 18/11/2019

VISTO l'art. 14 del D.lgs. 276/2003 (d'ora innanzi "art. 14") che prevede che al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi competenti possano stipulare, "sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3 del d.lgs 23 dicembre 1997, n. 469 così come modificato dall'art 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68", con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n° 381, con i consorzi di cui all'art 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n° 112, apposite convenzioni validate dalla Regioni, sentiti gli organismi con concertazione di cui al d.lgs 23 dicembre 1997 n° 469, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti;

VISTO lo schema di convenzione quadro approvato quadro dgr 2460 del 18/11/2019;

ATTESO che gran parte delle Province ha sottoscritto la nuova convenzione quadro territoriale o sta per sottoscriverla;

ATTESO che lo schema di convenzione quadro ha introdotto nuovi criteri applicativi dell'art. 14 in Lombardia, in particolare:

- L'art. 6 e l'art. 5 specificano i criteri di individuazione dei lavoratori da inserire in convenzione, rimandando al sistema di profilazione di regione lombardia per l'accesso ai servizi al lavoro dei disabili che prevede una catalogazione dei disabili in quattro fasce di intensità di aiuto;
- Il punto 3 della dgr 2460 del 18/11/2019, che ha adottato il testo della convenzione quadro, riserva i contratti in convenzione art 14 ai lavoratori profilati della fasce 3 e 4 della catalogazione di cui alla dgr 1106/ del 20/12/2013;
- L'art 5 prevede inoltre che:
 - le convezioni hanno per oggetto nuovi inserimenti di lavoratori con disabilità assunti con contratto di lavoro subordinato anche a tempo determinato;
 - le convenzioni, in subordine, possono avere ad oggetto trasformazioni di contratti di lavoro già in essere, da part – time a tempo pieno, da tempo determinato a tempo indeterminato, e la proroga di contratti già esistenti;
 - qualora l'impresa Committente e la cooperativa sociale/impresa sociale avessero in corso commesse di lavoro al di fuori di un convenzioni art. 14, e volessero in continuità di tipologia di commessa stipulare una convenzione art. 14, possono trasformare la medesima commessa secondo le condizioni dell'accordo quadro;
 - l'inserimento lavorativo di altri lavoratori disabili di particolare difficoltà, ma non rientranti nei criteri di cui alla dgr 1106/2013, è reso possibile previo parere del Comitato Tecnico Provinciale.

CONSIDERATO che, in fase di prima applicazione del nuovo schema di convenzione quadro, l'utilizzo del sistema di profilazione non risulta adeguato alla gestione di alcune casistiche, e precisamente:

- A) Il rinnovo di convenzioni scadute e dei relativi contratti di lavoro.
- B) la trasformazione dei contratti di lavoro già esistenti nell'ambito di una convenzione ancora valida.
- C) L'inserimento in commessa art. 14 di disoccupati in condizioni di fragilità psichica che, avendo perso il lavoro risultano avere un tempo di disoccupazione breve e spesso anche età avanzata e, pertanto, risultano assegnabili nelle fasce di bassa intensità di aiuto;

Inoltre, il sistema di profilazione non valorizza in modo coerente il fattore "età", in quanto predisposto per l'accesso ai servizi in fase di ingresso.

In base allo schema di convenzione quadro, la gestione di tali casistiche comporterebbe un eccessivo ricorso al Comitato tecnico, in quanto unico soggetto deputato a definire l'idoneità dell'inserimento in cooperativa a prescindere dalla profilazione;

RITENUTO necessario, per dare piena attuazione all'istituto dell'art. 14 secondo lo spirito della norma, nella fase transitoria di prima applicazione delle nuove convenzioni quadro e nelle more di aggiornare i criteri di profilazione, individuare modalità applicative idonee a tutelare la continuità di occupazione da parte delle categorie di lavoratori disabili più svantaggiate che già sono state deputate idonee al lavoro in cooperativa:

Sentiti i servizi del Collocamento Mirato disabili nella seduta del 14 maggio 2021;

Sentito il Comitato Disabili l.r.13/2003 in data 31 maggio 2021;

Nella fase transitoria di applicazione del nuovo schema di accordo quadro, e comunque fino al 31 dicembre 2021 e l'aggiornamento degli indirizzi da parte della Giunta regionale, si dispone l'applicazione dei seguenti criteri applicativi.

In fase di rinnovo delle commesse:

- Per l'individuazione dei lavoratori disabili da inserire nelle nuove convenzioni tra quelli di cui al comma 3 dell'art. 5 dello schema di convenzione quadro regionale (contratti già esistenti oggetto di trasformazione, da part-time a tempo pieno, da TD a TI e oggetto proroga), è possibile valorizzare la profilazione, o comunque la valutazione di idoneità al lavoro in cooperativa sociale, già fatta in fase di inserimento
- Per i contratti di lavoro da sottoscrivere a seguito di nuova convenzione art 14 ove vi sia una continuità dei soggetti che sottoscrivono la convenzione e dei contenuti della commessa, per salvaguardare la volontà delle parti di rinnovare le convenzioni e quindi di dare continuità ai rapporti di lavoro avviati, è possibile valorizzare la profilazione dei lavoratori nella precedente convenzione.

Anche a prescindere dal rinnovo di commessa, si individuano ulteriori requisiti di accesso in articolo 14:

- Per i contratti di lavoro da sottoscrivere a seguito di nuova convenzione art 14, è possibile tenere valida la valutazione di idoneità di persone disabili che siano state precedentemente assunte nell'ambito di una convenzione art. 14, verificandone la compatibilità con la nuova mansione.
- Sono individuate le seguenti categorie di lavoratori, che pur non essendo profilati in fascia 3-4 di cui alla DGR 1106/2013 possono essere ammessi in convenzione art. 14 senza il previo parere del Comitato Tecnico:
 - 1) Persone con disabilità psichiche o intellettive certificate
 - 2) Persone con indicazione in Relazione Conclusiva di collocabilità con interventi di supporto
 - 3) Persone con disabilità di età superiore a 55 anni

Si conferma che, ai sensi dell'art 14 c2 del DLgs 276/03 e dell'art 6 dello schema di Convenzione quadro adottato con DGR n° 2460 del 18/11/2019, l'individuazione dei lavoratori con disabilità da avviare nelle convenzioni in oggetto, nell'ambito delle categorie sopra elencate, è in capo ai Servizi per il Collocamento Mirato.

